REGOLAMENTO (CEE) N. 2800/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

che attua un sistema di preferenze generalizzate in favore dei paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli 1-24 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che risultano dalla trasformazione dei prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli 1 - 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, da un lato, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento, e, dall'altro, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle nel 1972;

considerando che è pertanto opportuno che la Comunità ammetta all'importazione i prodotti che formano oggetto dell'allegato A originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, applicando i dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi, durante il 1972; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [2];

considerando che occorre prevedere misure che consentano di evitare ogni perturbazione grave in un settore dell'attività economica della Comunità, abilitando a tal fine la Commissione a ripristinare parzialmente o integralmente i dazi della tariffa doganale comune per evitare una tale perturbazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1972, i prodotti che figurano all'allegato A sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B.

Per l'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è stabilita secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

---

[1] GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che portano o minacciano di portare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti similari o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente o integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi nei confronti del paese o dei paesi o territori che si trovano all'origine del danno. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitati ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere con regolamento il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la decisione presa dalla Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione. La denuncia della decisione al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune a norma dell'articolo 43 del trattato, né quelle adottate in virtù della politica commerciale comune a norma dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24, originari dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:	
	ex B. di selvaggina:	
	— di selvaggina con pelo, congelata	3 %
	C. altre:	
	ex I. Cosce di rana	7 %
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:	
	B. Piume da letto e calugine:	
	II. altre	1,5 %
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	B. altri:	
	— Funghi: esclusi i funghi di coltivazione	13 %
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	
	ex B. altre:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi ananassi, pompelmi e pomeli, cotogne, mirtilli rossi (airelles), mirtilli neri, more	16 %
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	C. Papaie	3 %
	ex D. altre:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi ananassi, pompelmi e pomeli, cotogne, mirtilli rossi (airelles), mirtilli neri, more	8 %

N. B. Per la spiegazione delle abbreviazioni vedere a pagina 174.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	ex G. altre:	
	— Tamarindi (bacelli e polpe)	esenzione
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:	
	A. di piselli, di fagioli o di lenticchie	9 %
	B. altre	9 %
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8:	
	A. di banane	12 %
	B. altre:	
	— di tamarindi	7 %
	— non nominate	10 %
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati frantumati o polverizzati:	
	C. Radici di liquirizia	esenzione
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	A. Succhi ed estratti vegetali:	
	III. di quassia amara	esenzione
	IV. di liquirizia	3 %
	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone	3 %
	VII. Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	3 %
	VIII. altri:	
	a) medicinali	esenzione
	C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	I. Agar-agar	esenzione
	II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube:	1 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati:	
	A. Stearina solare e oleostearina:	
	II. altre	6 %
	B. Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)	2 %
	C. altre	10 %
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. Oli di fegato di pesci:	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2500 unità internazionali per grammo	4 %
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
	A. Grasso di lana greggio	3 %
	B. altri	4 %
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	esenzione
15.09	Degras	4 %
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:	
	A. Acido stearico	6 %
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:	
	A. Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose:	esenzione
	B. altra, compresa la glicerina sintetica	4 %
15.14	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente	1 %
15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:	
	B. altre	3 %
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente:	
	B. altre	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	
	A. di fegato:	
	I. di oca o di anatra	14 %

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
16.02 (seguito)	B. altre:	
	II. di selvaggina o di coniglio	14 %
	III. non nominate:	
	b) altre:	
	ex 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina:	
	— preparazioni e conserve di lingue d'animali della specie bovina	21 %
	2. non nominate:	
	aa) di ovini	18 %
	bb) altre	23 %
16.03	Estratti e sughi di carne e estratti di pesce in recipienti o involucri immediati di contenuto netto:	
	B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg	5 %
	C. di 1 kg o meno	16 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. Caviale e succedanei del caviale:	
	I. Caviale (uova di storione)	15 %
	II. altri	24 %
	B. Salmonidi	10 %
	ex G. altre, escluso naselli (merluccius) e sardinops sagax ocellata (detta « Pilchards »)	16 %
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
	A. Granchi	13 %
	ex B. altri, con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere « Crangon sp. p. »	16 %
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	A Estratti di liquirizia contenenti saccarosi in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie	17 %
	B. Gomme da masticare del genere « chewing gum »	6 % + em con riscos. mas. del 23%
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »	10 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio:	7 % + em
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	8 % + em
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	7 % + em

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice, corn-flake » e simili	6 % + em
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	4 % + em
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:	
	A. Pane croccante detto « Knäckebrot »	7 % + em con riscos. mas. del 24 % + daf
	B. Pane azimo (Mazoth)	3 % + em con riscos. mas. del 20 % + daf
	C. Pane di glutine per diabetici	7 % + em
	D. altri	7 % + em
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette « pan pepato »	10 % + em
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	ex B. altri, esclusi cetrioli e cetriolini	18 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	E. Crauti	18 %
	ex F. Capperi	16 %
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:	
	— Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	21 % + (P)
	ex B. altre:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	21 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	B. altre:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	20 % + (P)
	ex II. non nominate:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	20 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate; ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	B. marmellate di agrumi:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le marmellate di arance	22 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %, escluse le marmellate di arance	22 % + (P)
	ex III. altre, escluse le marmellate di arance	22 %
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:	
	ex b) altre:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	24 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	24 % + (P)
	ex III. non nominate:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	24 %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. Frutta a guscio, (comprese le arachidi) tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	I. di più di 1 kg	12 %
	II. di 1 kg o meno	14 %
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a) Zenzero	25 %
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	25 % + (P)
	bb) altri	25 %
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	25 % + (P)
	bb) altri	25 %
	c) Uve:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25 % + (P)
	2. altre	25 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.06 (seguito)	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	e) altre frutta:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %, escluse le ciliegie	25 % + (P)
	ex 2. altre, escluse le ciliegie	25 %
	f) miscugli di frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %	25 % + (P)
	2. altri	25 %
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	15 % + (P)
	3. Mandarini	19 % + (P)
	4. Uve	18 % + (P)
	ex 7. altre frutta:	
	— Frutti del n. 08.01 esclusi gli ananassi ...	18 % + (P)
	— Tamarindi (baccelli, polpe)	13% + (P)
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	2. Segmenti di pompelm e di pomel	16 % + (P)
	3. Mandar ni	20 % + (P)
	4. Uve	19 % + (P)
	ex 7. altre frutta:	
	— Frutti del n. 08.01 esclusi gli ananassi ...	19 % + (P)
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	ex cc) altre frutta:	
	— Frutti del n. 08.01 esclusi gli ananassi	18 %
	ex 2. di meno di 4,5 kg:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi ..	18 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C:	
	III. altri:	
	ex a) di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg di peso netto:	
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi ...	34 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:	
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	34 % + (P)
	ex 2. altri:	
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	34 %
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C:	
	II. altri:	
	a) di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi e di pomeli	12 %
	ex 3. di altri agrumi:	
	aa) con zuccheri addizionati	14 %
	bb) altri	15 %
	ex 6. di altre frutta e ortaggi: escluse pesche e albicocche:	
	aa) con zuccheri addizionati	17 %
	bb) altri	18 %
	7. Miscugli:	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:	
	11. con zuccheri addizionati	17 %
	22. non nominati	18 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi o di pomeli:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	12 % + (P)
	bb) altri	12 %
	4. di altri agrumi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	14 %
	cc) senza zuccheri addizionati	15 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 (seguito)	ex 7. di altre frutta e ortaggi, escluse pesche e albicocche:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	17 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17 %
	cc) senza zuccheri addizionati	18 %
	8. Miscugli:	
	ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % ...	17 % + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17 %
	33. senza zuccheri addizionati	18 %
21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	4 % + em
	B. Estratti	
	II. altri	8 % + em
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze:	
	ex A. Essenze di caffè.....	14 %
	B. Estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	6 %
21.03	Farina di senapa e senapa preparata:	
	A. Farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	I. di 1 kg o meno	6 %
	II. di più di 1 kg	2 %
	B. Senapa preparata	13 %
21.04	Salse; condimenti composti:	
	ex B. altri, escluse le salse a base d'olio vegetale	14 %
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
	A Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	14 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati :	
	A. Lieviti naturali vivi:	
	I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	14 %
	II. Lieviti di panificazione:	
	a) secchi	7 % + em
	b) altri	7 % + em
	III. altri	18 %
	B. Lieviti naturali morti:	
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	10 %
	II. altri	6 %
	C. Lieviti artificiali preparati	8 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:	
	A. Cereali: in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:	10 % + em
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola:	
	— cuori di palma	16 %
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	
	— Bevande ottenute a partire da polpa di tamarindo	8 %
	— Altre:	12 %
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:	
	B. di legumi	6 %
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	A. Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	4 %
	C. non nominati	12 %

Abbreviazioni:

(P): significa che le merci considerate sono sottoposte al regime dei prelevamenti.

em: significa che i prodotti considerati sono sottoposti alla riscossione di un elemento mobile fissato nel quadro dei regolamenti concernenti gli scambi di certe merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.

daf: significa che un dazio addizionale può essere riscosso sulla farina contenuta nei rispettivi prodotti.

das: significa che un dazio addizionale può essere riscosso sullo zucchero contenuto nei rispettivi prodotti.

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afghanistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Barbados
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ceylon
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Dahomey
El Salvador
Equatore
Etiopia
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Iugoslavia
Kenya
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malawi
Malesia
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica Centrafricana
Repubblica dominicana
Repubblica khmère
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Souaziland (Ngwane)
Sudan
Tanzania
Thailandia
Togo
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam (Sud)
Yemen
Yemen del Sud
Zaïre
Zambia

PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati e le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (Territorio degli)
Angola (incl. Cabinda)
Antille olandesi
Bahamas (isole)
Bahrein
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Caicos e Turks (isole)
Capo Verde (isole del)
Comore (arcipelago delle)
Cook (isole)
Stati del Golfo persico : Abu Dhabi
Dubai
Ras-al-Khaimah
Fujairah
Ajman
Sharjah
Umm al Quaiwan
Falkland o Malouines (isole) e dipendenze
Gibilterra
Guinea portoghese
Honduras britannico
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Indie occidentali (2)
Macao
Mozambico
Nuova Caledonia e dipendenze
Nuova Guinea (australiana) e Papuasia
Oceania britannica (Territori di competenza dell'Alto Commissariato per il Pacifico Occidentale) (3)
Papuasia (vedasi Nuova Guinea australiana)
Polinesia francese
Isole Sao-Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna
Katar
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Surinam
Terre australi ed antartiche francesi
Territori britannici dell'Oceano Indiano (isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Niue, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

(2) Isole Sottovento (Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche), isole Sopravento (Dominica, Grenade, Sainte Lucie, Saint Vincent).

(3) Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il Condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton, Enderbury e Pitcairn.